

STATUTO DI AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Art. 1) - Denominazione.

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2325 e seguenti del Codice Civile, una società per azioni denominata "Azienda Gardesana Servizi S.p.A.", retta dalle norme del presente statuto. La società può essere indicata anche nella forma abbreviata "A.G.S. S.p.A."

Art. 2) - Sede.

La società ha sede in Peschiera del Garda (VR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ove essa è posta. Spetta invece all'Assemblea straordinaria deliberare l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3) – Oggetto.

3.1 - La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o in conto terzi, in via diretta nell'ambito del territorio dell'area Garda Baldo, così come individuata dall'Assemblea dell'A.A.T.O. Veronese (Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale) con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004 a norma della lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, delle sotto elencate attività comprese l'elaborazione di progetti, di direzione lavori e la consulenza per la realizzazione di opere ed impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e altre attività strumentali, connesse o complementari:

A) gestione del ciclo integrato dell'acqua, di cui alla L. 36/94 ed alla L.R. Veneto 5/98, inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali ed irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;

B) gestione di ulteriori servizi pubblici locali, a rilevanza economica o meno, che i Comuni, Provincia, Regione e A.A.T.O. intendano affidare alla Società purché, tali attività non rivestano caratteristiche predominanti rispetto alla gestione del servizio idrico integrato;

C) autoproduzioni di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, ivi inclusi i servizi di committenza, le attività di centralizzazione delle committenze e le attività di committenza ausiliarie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

3.2 L'esercizio dell'attività di cui al precedente punto 3.1, lettera A), sarà sottoposto a controllo da parte dell'A.A.T.O. nelle forme e secondo le modalità di cui alla convenzione che sarà stipulata per l'affidamento del servizio. Il regime di convenzione sarà retto dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento dei servizi pubblici locali; tali normative costituiscono e costituiranno nella loro evoluzione parte integrante di questo statuto.

3.3 - Per il conseguimento degli scopi sociali la società può inoltre esercitare qualsiasi attività e compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili; costituire nuove società promuovere e stipulare accordi di collaborazione con Università, istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati; acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti ed invenzioni; rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed

ogni altra garanzia per obbligazioni e debiti pure di terzi, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali. Le attività finanziarie dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e non nei confronti del pubblico.

3.4 - La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti soci o da altre persone giuridiche controllate dagli enti soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4) - Domicilio dei Soci.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 5) - Durata.

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. Essa può essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea dei soci.

Art. 6) - Capitale.

Il capitale sociale è di Euro 2.620.800,00 (duemilioneisecentoventimilaottocento,00), rappresentato da n. 21.000 (ventunomila) azioni ordinarie di categoria "X" del valore nominale di Euro 80,00 (ottanta,00) ciascuna e da n. 11.760 (undicimilasettecentosessanta,00) azioni di tipo "Y" del valore nominale di Euro 80,00 (ottanta,00) ciascuna.

Fatta salva la disposizione di cui all'art. 16, le azioni di categoria "Y" godono dei medesimi diritti attribuiti alle azioni ordinarie di categoria "X" e sono assoggettate alle medesime disposizioni di legge e di statuto.

Art. 7) - Aumento del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, materiali ed immateriali, nonché di crediti.

In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione sono riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile; gli azionisti hanno, altresì, diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 terzo comma Codice Civile.

Art. 8) - Azioni.

8.1 Le azioni di ciascuna categoria sono nominative e, salvo quanto stabilito dall'art. 16, conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

8.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

8.3 Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà, si applicano le norme di cui all'art. 2347 Codice Civile.

8.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

8.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8.6 A carico dell'azionista che ritardi il pagamento decorre, sulle somme dovute, l'interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

8.7 - Viene esclusa la emissione dei titoli azionari.

Art. 9) - Obbligazioni.

La società può emettere, a norma di legge, con delibera di assemblea straordinaria, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, fissandone le modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

Art. 10) - Assemblea.

10.1 Le Assemblee dei soci sono convocate dal Consiglio di Amministrazione a norma di legge presso la sede sociale o in altre località indicate nell'avviso di convocazione, purché nel territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà utilizzare quale mezzo di convocazione la lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati anche in via elettronica, forniti di avviso di ricevimento, agli indirizzi notificati alla società.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Conformemente al disposto dell'art. 2367 del Codice Civile, gli amministratori devono convocare senza ritardo, e comunque entro 30 giorni, l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare con le modalità più sopra specificate.

Per la validità delle costituzioni e delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria valgono le norme del Codice Civile.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di altro amministratore del medesimo ente o società, designato mediante delega scritta.

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.2 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

10.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dal Consiglio di Amministrazione, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza, da un amministratore delegato, se nominato, oppure da altra persona, anche non socio, designata dalla stessa Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il Verbale dell'Assemblea sia redatto

da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

10.4 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, peraltro, l'Organo Amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto sociale, comprese le decisioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci, ciò nei limiti della permanenza della proprietà pubblica della società, e rispettando gli altri limiti posti dagli articoli 3 e 15 dello Statuto sociale e dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento "in house" dei servizi pubblici locali;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

I verbali dell'Assemblea straordinaria devono essere redatti da notaio.

10.5 L'Assemblea ordinaria (anche ai sensi della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 dicembre 2004):

- a) approva il bilancio;
- b) approva il budget;
- c) approva la relazione programmatica;
- d) approva il piano degli investimenti;
- e) approva il piano di sviluppo ed equivalenti;
- f) nomina e revoca gli amministratori, e tra essi

il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Vicepresidente che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

- g) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
- h) affida l'incarico di effettuare la revisione legale dei conti ad una società di revisione in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia;
- i) nomina il direttore;
- l) determina i poteri del direttore;
- m) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del direttore e della società di revisione entro i limiti stabiliti dall'ordinamento;
- n) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del direttore;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea e sugli oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C..

E' richiesta la maggioranza dei due terzi del capitale sociale per l'approvazione di modifiche al presente statuto.

10.6 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, con

interventuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 11) - Organo di Amministrazione.

11.1 La Società è amministrata da un Organo Amministrativo nominato con delibera motivata dall'assemblea, in conformità all'ordinamento giuridico anche con riguardo alla parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica, composto al massimo da cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, viene nominato con la seguente procedura.

I soci, singolarmente o in accordo con altri soci, predispongono liste contenenti i nominativi dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione, indicando in tali liste un numero di nominativi pari a quello dei consiglieri da eleggere nel rispetto delle vigenti normative in materia. I candidati devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa.

I voti sono espressi e conteggiati non per i singoli nominativi, ma per le liste. Ogni lista presentata viene messa in votazione, i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti, risulteranno eletti.

A tale modo può non ricorrersi qualora esista unanimità nella designazione degli amministratori.

11.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore, coloro che sono in lite giudiziaria con la società, e gli amministratori ed i consiglieri di enti pubblici soci. Restano ferme le ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. e dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali.

11.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

11.4 Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

11.5 Nel caso in cui, durante il corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo quanto previsto dall'art. 11.1 del presente statuto con le modalità di cui all'art. 2386 Codice Civile sempre nel rispetto della vigente normativa.

Allo stesso articolo del Codice Civile si farà riferimento verificandosi il caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 11.1.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal Collegio Sindacale. In quest'ultimo caso il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

11.6 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.

11.7 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. o telex o telegramma o telefax o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno 24 ore prima a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo. Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio videoconferenza o in sola audio conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.8 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dall'Amministratore Delegato.

11.9 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

11.10 All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che sono, per legge o per statuto, riservati all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 sono espressamente attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo, anziché all'Assemblea dei soci, le deliberazioni riguardanti: gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

In caso di comprovata necessità il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, ordinanze, che dovranno essere poi ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e successiva.

11.11 Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in conformità all'ordinamento vigente, determinando i limiti della delega.

11.12 Il Consiglio può, inoltre, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

11.13 Ai membri dell'Organo Amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione

dell'Assemblea entro i limiti stabiliti dall'ordinamento.

Art. 12) - Rappresentanza della società.

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente ovvero a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura, nell'ambito dei poteri conferiti.

Art. 12 bis) – Controllo Analogo.

Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società il controllo analogo richiesto dall'ordinamento comunitario in base a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva 23/2014/UE e dalla normativa nazionale e loro eventuali modifiche e integrazioni.

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del cd. controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti pubblici soci – e, nel caso di società a totale partecipazione pubblica, gli enti pubblici soci di queste ultime - esercitano – di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico-amministrativa della Società, definendone gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detti organi.

Al fine di assicurare ai soci l'esercizio del controllo analogo, gli enti pubblici soci esercitano in concerto tra loro - secondo le modalità stabilite nel presente articolo - il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla Società, in relazione all'ambito territoriale d'azione del contratto di servizio.

I soci esercitano il controllo analogo congiunto nell'ambito dell'Assemblea, cui spettano le funzioni di indirizzo strategico e di controllo sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto.

In particolare per consentire all'Assemblea di esercitare le proprie prerogative di vigilanza sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società, l'organo amministrativo sottopone all'indirizzo dei soci i seguenti argomenti:

- Il piano industriale;
- Il piano pluriennale degli investimenti da sottoporre all'ufficio d'ambito;
- Gli altri atti fondamentali della gestione di tipo programmatico quali, in particolare il piano occupazionale,
- La relazione sull'andamento economico-patrimoniale aziendale al fine della verifica, su base semestrale e anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, circa lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società;
- Il bilancio di esercizio;
- Programmi di acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;
- Programmi di partnership con soggetti pubblici e privati;
- Le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria.

Al fine di consentire all'Assemblea l'esercizio delle competenze anzidette, l'organo amministrativo consegna bozza degli atti anzidetti agli Enti soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Inoltre, ai fini del corretto mantenimento del controllo analogo, i soci danno atto

che è vietata la cessione di quote societarie, anche minime, a soggetti privati. —
Al fine di consentire il controllo analogo da parte degli Enti soci sulle persone giuridiche partecipate dalla Società, l'Assemblea esercita l'indirizzo strategico e il controllo analogo anche sulle persone giuridiche partecipate da AGS S.p.A., mediante l'esercizio delle medesime funzioni previste nel presente articolo nei confronti degli organi delle persone giuridiche partecipate, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. —

Art. 13) - Collegio sindacale. —

13.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 2397 del C.C. nel rispetto della vigente normativa. —
I sindaci non debbono essere soci o amministratori degli enti pubblici partecipanti alla società. —

13.2 I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. —

13.3 Ai sindaci spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, tenuto conto delle tariffe professionali e dalla vigente normativa in materia di servizi pubblici locali. —

13.4 La durata dell'incarico è stabilita ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. —

13.5 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito Registro. —

Art. 14) - Bilancio e utili. —

14.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. —

14.2 Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. —

14.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, sono ripartiti come segue: —

5% riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale; —

il residuo a riserva straordinaria salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. —

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società. —

Art. 15) - Trasferimento delle azioni. —

Le azioni di un socio sono trasferibili solamente ad altri soci in proporzione alle azioni rispettivamente detenute o ad altri membri dell'A.A.T.O. Veronese. Per il trasferimento ad altri soggetti, specifiche deroghe motivate potranno essere concesse dall'Assemblea ordinaria dei soci, purché siano comunque rispettati i vincoli della proprietà interamente pubblica, di partecipazione dei soli soggetti membri dell'A.A.T.O. Veronese nonché eventuali altri vincoli posti dalle normative speciali vigenti all'epoca del trasferimento in tema di servizio idrico integrato, di servizi pubblici locali e di affidamento degli stessi "in house". —

Art. 16) - Scioglimento e liquidazione della società. —

Lo scioglimento della società e la liquidazione della stessa hanno luogo nei casi e secondo le norme di legge. —

In caso di liquidazione della società, le azioni di categoria "Y" concorreranno all'assegnazione del patrimonio sociale, congiuntamente con le azioni ordinarie di categoria "X", soltanto per il valore che eccede l'ammontare del Patrimonio Netto contabile risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004

rivalutato annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT.

L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri e le attribuzioni.

Art. 17) - Foro competente.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la società, i soci e i membri degli organi sociali, il foro competente è quello di Verona.

Art. 18) - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci o tra i soci stessi in relazione al rapporto societario, all'interpretazione o esecuzione del presente statuto ed ai rapporti che comunque, direttamente o indirettamente avessero origine dallo stesso, verranno deferite alla Autorità Giudiziaria competente del Foro di Verona.

Art. 19) - Disposizioni generali - rinvio.

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.

F.to:

Angelo Gaetano Cresco

F.to: GIACOMO FELLI